



## La verifica fiscale

a cura dell'Avv. Maurizio Villani

La verifica fiscale rappresenta per il contribuente un momento di grave disagio psicologico.

Durante la verifica fiscale, però, è importante che il contribuente sappia come deve comportarsi non solo per le eventuali eccezioni da proporre in sede contenziosa ma soprattutto perché, in vista della prossima approvazione della Legge Finanziaria 2015, dal 1° gennaio 2015 i processi verbali di constatazione, come da inizio di attività ispettive, non saranno più di ostacolo al ravvedimento operoso alle violazioni relative ai tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, dal 1° gennaio 2016, verrà meno la possibilità di adesione ai processi verbali di constatazione ed agli inviti al contraddittorio.

Quanto sopra si legge nel disegno di Legge di Stabilità 2015, che delinea una sensibile revisione degli istituti deflativi delle violazioni tributarie.

La verifica fiscale è disciplinata, in maniera precisa e compiuta, dai seguenti articoli:

- Art. 52 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e successive modifiche ed integrazioni;
- Art. 33, comma 1, D.P.R. n. 600 del 29/09/1973, come modificato dall'art. 23, comma 26, D.L. n. 98 del 7 luglio 2011 convertito in legge;
- Art. 12 della legge n. 212 del 27/07/2000 (c.d. Statuto dei Diritti del Contribuente).

Quando viene iniziata la verifica fiscale, il contribuente ha sempre diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

Le verifiche fiscali devono essere effettuate durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, salvo casi eccezionali ed urgenti che devono essere adeguatamente motivati e documentati.

Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve sempre darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica. Il contribuente, qualora ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può sempre rivolgersi al Garante del Contribuente della propria Regione, per contestare quanto i verificatori stanno facendo.

I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa.

Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 45 del 25/02/2000 ha stabilito che perché si verifichi il rifiuto deve sussistere la coscienza e volontà della dichiarazione stessa nonché il dolo, costituito dalla volontà del contribuente di impedire che, nel corso della verifica, possa essere effettuata l'ispezione del documento.

Pertanto, non integrano i presupposti applicativi della preclusione le dichiarazioni dell'indisponibilità del documento, non solo se questa sia ascrivibile a caso fortuito o forza maggiore, ma anche se imputabile a colpa, quale ad esempio la negligenza e imperizia nella custodia e conservazione.

Quanto sopra è stato ulteriormente ribadito dalle seguenti, importanti sentenze della Corte di Cassazione:

- n. 4821/2002;
- n. 14339/2011;
- n. 18921/2011;
- n. 415/2013.

I verificatori per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione devono avere l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

In ogni caso, l'accesso dei locali destinati all'esercizio di arti o professioni deve essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.

**L'accesso nelle abitazioni, invece, può essere eseguito, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni della legge, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.**

La Corte di Cassazione ha chiarito che per l'esecuzione delle verifiche fiscali nelle abitazioni devono sussistere e devono essere specificatamente motivati i "gravi indizi" di violazioni tributarie, in difetto dei quali la verifica stessa è nulla e determina la nullità dei consequenziali avvisi di accertamento.

In tal caso, si citano le seguenti sentenze della Corte di Cassazione:

- n. 17957/2012;
- n. 16570/2011;
- n. 2444/2007;
- n. 10664/1998;



- n. 6908/2011;
- n. 8181/2007;
- n. 19689/2004.

**Infine, cosa molto importante, il contribuente deve sapere che il verbale di verifica può essere sottoscritto ovvero può essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione.**

**In ogni caso, il contribuente ha sempre diritto di averne copia, anche se il verbale non è sottoscritto.**

**In definitiva, il contribuente deve sapere che ha diritto a non parlare e a non firmare il processo verbale perché, come più volte precisato e sottolineato dalla Corte di Cassazione, qualunque dichiarazione sottoscritta può essere utilizzata contro il contribuente stesso.**

Di conseguenza, se dichiarazioni e firme devono essere apposte devono riguardare fatti che possono torna-

re utili al contribuente sia in fase contenziosa sia in fase amministrativa, soprattutto in futuro con la possibilità del ravvedimento operoso come previsto dalla Finanziaria 2015.

Il comportamento del contribuente è importante durante la verifica anche perché nel processo tributario non sono ammessi il giuramento e la testimonianza.

**Ecco perché nel mio progetto di legge di riforma del processo tributario (visionabile sul mio sito [www.studiotributariovillani.it](http://www.studiotributariovillani.it)) ho previsto la possibilità che il contribuente ed il suo difensore possano difendersi in modo pieno ed effettivo, senza alcuna limitazione, su un piano di perfetta parità processuale davanti a giudice terzo ed imparziale, alla luce della legge delega (art. 10 L. n. 23/2014).**

Avv. Maurizio Villani

## Comunicazione beni ai soci omessa o incompleta c'è ancora tempo!

**Passata la scadenza del 30 ottobre 2014, c'è tempo fino al 30.09.2015 per poter sanare la violazione, avvalendosi del ravvedimento operoso.**

I termini di scadenza - Entro il 30 ottobre 2014 andava presentata all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dei beni, concessi in godimento ai soci o familiari.

Le modalità e la scadenza dell'adempimento erano stati inizialmente definiti con provvedimento n. 166485 del 16 novembre 2011, poi modificato e integrato con il provvedimento n. 94902 del 2 agosto 2013.

Con un'ulteriore modifica il Provv. n. 54581 del 16 aprile 2014 ha definitivamente stilato il calendario di tale adempimento.

A partire dal 2013, infatti, la comunicazione dei beni in godimento ai soci deve essere effettuata, entro 30 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui i beni sono concessi in godimento e i finanziamenti sono stati ricevuti.

Per i c.d. soggetti solari, cioè le società con esercizio coincidente con l'anno solare, il modello deve essere presentato, di conseguenza, entro il 30 ottobre di ogni anno.

I soggetti diversi da questi devono invece prendere a riferimento come data di scadenza quella del termine di invio del modello UNICO, ossia l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

La ragione di tale "allineamento" della scadenza con quella del modello UNICO origina dal fatto che la comunicazione è strettamente correlata ai dati inseriti in dichiarazione: i beni in godimento ai soci vanno comunicati esclusivamente qualora sorga un reddito diverso in capo all'utilizzatore e venga quindi compilato il quadro RL, con un importo pari alla differenza tra corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento e il relativo valore di mercato.

**Il regime sanzionatorio** - Per l'omissione della comunicazione dei beni ai soci, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido tra concedente e utilizzatore, una sanzione ammi-

nistrativa pari al 30% della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies (differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo per l'utilizzo del bene).

Qualora i contribuenti abbiano omesso o dichiarato in maniera incompleta o non veritiera i dati richiesti, ma si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies (costo di impiego del bene considerato in deducibile e tassazione in capo all'utilizzatore del reddito diverso), è dovuta, in solido, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (da 258 euro a 2.065 euro).

In entrambi i casi è sempre possibile, comunque, per il contribuente, avvalersi della definizione agevolata delle sanzioni, prevista dall'art. 16 del D.Lgs. 472/97. L'atto di contestazione viene definito versando un terzo della sanzione irrogata.

Il ravvedimento operoso - È possibile avvalersi, infine, dello strumento del ravvedimento operoso.

Trattandosi di una sanzione relativa a una comunicazione tributaria, è possibile richiamare l'art. 13 del D.Lgs. 472/97.

Versando un ottavo di 258 euro (32 euro), entro un anno dalla violazione (omissione o errore), è possibile sanare violazioni per l'omesso invio o l'invio errato.

Si ricorda che il contribuente in tal caso deve procedere, contestualmente al versamento, all'invio della comunicazione precedentemente omessa o corretta.

Il termine del ravvedimento, previsto dalla lett. b) dell'art. 13 del D.Lgs. 472/97, dovrebbe essere quello del termine:

- per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Nel caso della comunicazione dei beni ai soci si ritiene che debba prudenzialmente essere applicato il primo termine (30.09.2015 o ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta).

Fonte: Redazione Fiscal Focus